



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 26 del 18-5-2015

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [REDACTED] di [REDACTED] con sede in [REDACTED]
alla Via [REDACTED]

L'anno 2010 addì Palotto del mese di luglio in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	<	
Erriquez Giuseppe - Esperto		<
Ignone Antonio - Esperto	<	
Leone Cosimo - OO.SS.		x
Merchich Giovanni - Esperto	<	
Pellè Cosimo - Esperto		x
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	<	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		<
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		<
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	<	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 7.1.2010 il Sig. [REDACTED], in qualità di Amministratore della [REDACTED] s.a.s. con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED] presentava alla CPA di Taranto, comunicazione d'inizio attività di elaborazione elettronica di dati, a decorrere dal 02.12.2009;
- per effetto delle Direttive Generali emanate con Delibera di G.R. n. 1458 dell'1.8.2008, la ditta veniva iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane con effetto dal 2.12.2009;
- in data 28.1.2010, la Commissione Provinciale deliberava di "*chiedere il nulla osta igienico-sanitario dei locali, documento indispensabile per lo svolgimento dell'attività, in una sede peraltro aperta al pubblico, come prescritto dalle normative vigenti anche in materia di sicurezza ed igiene*";
- in data 30.3.2010, la ditta in questione produceva la richiesta documentazione;
- in data 8.4.2010, la Commissione Provinciale di Taranto, con proprio deliberato, modificava in Albo decorrenza di inizio attività, a decorrere dal 19.3.2010 (data di rilascio del nulla osta igienico sanitario), comunicando all'interessato la decisione, con nota n. 9708 del 12.4.2010;
- in data 23.4.2010, il Sig. [REDACTED] in qualità di socio amministratore della [REDACTED] di [REDACTED] proponeva ricorso contro la decisione della CPA di posdatare l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, assumendo in fatto che la ditta era già stata iscritta alla data del 2.12.2009, che l'attività viene svolta dai soci, ritirando personalmente la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività, direttamente presso i clienti; che la [REDACTED] è continuazione della [REDACTED] con la stessa sede legale, cessata in data 2.12.2009;

Ritenuto che:

- la [REDACTED] sciolta per volontà dei soci, e la [REDACTED] sono due imprese diverse, non si pone la questione della continuità dell'impresa;
- nel merito, si rileva che la certificazione igienico sanitaria richiesta dalla CPA, quale documento indispensabile per lo svolgimento dell'attività di elaborazione dati c/terzi, non è prevista, né è prescritta da nessuna norma;
- si ritiene invece utile, la dichiarazione sostitutiva di atto notorietà del soggetto richiedente l'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, di non essere iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro, né ad altro Albo professionale, al fine di contrastare l'abusivismo nel settore delle consulenze e dell'assistenza alle aziende;
- vi sono le condizioni di ripristinare la data iniziale di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane;

Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A voti unanimi resi nei modi di legge



DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED] in qualità di Amministratore della [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla [REDACTED] ripristinando la data di iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane a far data dal 2.12.2009.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento è composto di n. 3 facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)